

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/98 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1998****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento danese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 tonnellate di segala, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 luglio 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento danese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'amministratore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.